



35099/10

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 05/05/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI  
Dott. PIETRO DUBOLINO  
Dott. ANTONIO BEVERE  
Dott. GENNARO MARASCA  
Dott. STEFANO PALLA

- Presidente - SENTENZA  
N. 1151  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 2269/2010  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente.

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) 1946

avverso la sentenza n. 3/2008 TRIBUNALE di AVEZZANO, del 22/06/2009

visti gli atti; la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.  
ANTONIO BEVERE

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Mauro Jacobello*  
che ha concluso per *negato*

Udito, per la parte civile, l'Avv. *V. Ruffico*

Udit i difensori Avv.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza emessa il 22.6.09, il tribunale di Avezzano ha confermato la sentenza emessa il 28.9.07 dal giudice di pace della stessa sede con la quale \_\_\_\_\_ è stato condannato alla pena di € 240 di multa, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, perché ritenuto colpevole del reato di ingiuria in danno di \_\_\_\_\_.

Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge in riferimento all'art. 594 cp: la frase rievocata dalla persona offesa nel corso dell'istruttoria dibattimentale "sei una stronza se te la prendi" non esprime un giudizio sulla persona ma un suo specifico comportamento e manca quindi la lesione del bene giuridico protetto dalla norma, che è l'onore.

Il vocabolo *stronza* è un epiteto forte, che è entrato nel linguaggio comune romanesco. Non ha rilevanza penale in quanto è stato pronunciato da \_\_\_\_\_, che è romano e il cui linguaggio è generalmente colorito e lo è normalmente in ambiente di lavoro, in cui tutti lo conoscono e lo sanno interpretare come del tutto privo di contenuti offensivi. Trattasi di un'espressione bonaria, rassicurante e non offensiva, attraverso la quale il \_\_\_\_\_ intendeva chiaramente far capire alla A \_\_\_\_\_ (a pure a modo suo) che non era il caso di prendersela.

2. violazione di legge in riferimento agli artt. 594 e 42 cp, mancanza di motivazione: la sentenza ha omesso l'ulteriore profilo delle censure avanzate nei motivi del gravame. La sentenza, pur riconoscendo la peculiarità del quadro storico in cui si è svolto il fatto incriminato, non ha motivato sulle ragioni per cui ha ugualmente ritenuto la sussistenza dell'elemento psicologico.

Anche se è pacificamente riconosciuto che il reato richiede il solo dolo generico, il giudice deve tenere conto della peculiarità di determinate vicende onde evitare un riconoscimento automatico del dolo medesimo.

Con la frase pronunciata "che non ha nulla di penalmente offensivo- \_\_\_\_\_" ha ripreso paternalisticamente e goffamente la persona offesa, per il fatto di crucciarsi per un rimprovero, invitandola a non farlo. Affermare che il \_\_\_\_\_ - persona adusa ad un linguaggio colorito - abbia percepito nell'espressione usata, la carica offensiva che la sentenza riconosce, è operazione priva di riscontro sul piano fattuale e tale da condurre a una valutazione del fatto su schemi astratti del tutto scollati da una valutazione del caso concreto.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non merita accoglimento, proprio in virtù dell'attento esame del caso concreto e delle logiche conclusioni che sono contenute nella sentenza impugnata e nella richiamata sentenza del giudice di pace.

Il caso concreto è il seguente:

- a) Longo, imprenditore e datore di lavoro della \_\_\_\_\_, ha effettuato rilievi negativi sulla condotta lavorativa della dipendente \_\_\_\_\_;
- b) L'\_\_\_\_\_ si ne è doluta e ha esposto il suo rammarico;
- c) Longo ha criticato la suscettibilità della donna, definendola *stronza*, usando, cioè, un termine che, per la sostanza organica richiamata, attribuisce - secondo il comune significato recepito da tutti gli italiani, romani compresi, e al di là della sua derivazione longobarda- (p. 2 delle sentenza trib.) - al destinatario qualifica di persona meritevole di disprezzo, \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ disistima.

Il contesto ripetutamente sottolineato dal ricorrente, in cui è stato pronunciato il termine \_\_\_\_\_, non esclude, non attenua la sua carica offensiva: la \_\_\_\_\_ non è tenuta a sottostare all'uso di epiteti di disprezzo e di disistima in virtù delle generali scelte di espressione del datore di lavoro. Questi, quando fa rilievi di qualsiasi tipo a un dipendente non li può fare



“a modo suo”, anche al di fuori dei normali e comuni canoni di civiltà sociale e giuridica. Se l' [ ] ha percepito la reazione negativa della donna per un precedente rimprovero, non può impunemente “censurare” la sua suscettibilità con un termine fortemente dispregiativo. Proprio il rilievo riconosciuto alla finalità afflittiva e punitiva dell'espressione *stronza* rende evidente come il [ ], abbia agito con la consapevolezza e con la finalità di recar danno, di offendere la dipendente, per il mancato gradimento del precedente rimprovero. Il paternalismo e la goffaggine invocati come dimostrativi della mancata percezione della carica offensiva non sono affatto scriminanti rispetto alla ritenuta rilevanza penale della condotta del [ ], aduso a linguaggio *colorito*: nel nostro ordinamento il contesto lavorativo è caratterizzato da una pari dignità dei suoi protagonisti, da una pari effettività di tutta la normativa, senza che possa invocarsi, per nessuna delle parti, una desensibilizzazione alle altrui trasgressioni.

In linea generale, il richiamo al concetto del *contesto*, quale circostanza attenuante o addirittura come causa esimente nei reati contro i diritti della persona, di cui al Titolo XII, capo II, non può tradursi in un' insostenibile affermazione di abrogazione per desuetudine di norme penali in quanto proiettate in un quadro sociologicamente e/o culturalmente disegnato dal giudice. Questa depenalizzazione di condotte trasgressive riveste spiccata insostenibilità in materia di rispetto della dignità umana, ancor maggiore quando è in gioco la dignità del lavoratore.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del [ ] al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese della parte civile, che liquida in complessivi € 800, oltre accessori come per legge.


PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese della parte civile, che liquida in complessivi € 800, oltre accessori come per legge.

(1.800)

Roma, 5.5. 2010

Il consigliere estensore  
Antonio Bevere



Il Presidente  
Giangiulio Ambrosini



Depositata in Cancelleria

Roma, li ... 2.9 SET. 2010 ..



IL CANCELLIERE  
Carmela Lanzuise

